

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2020

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO Alberto Alessandri, Silvia Allegranza, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2020, p. 5 ss.

L'OGGETTO PROBATORIO DELLE CONTESTAZIONI SUPPLETIVE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO "A PROVA INTEGRATA"

Nota a [Cass., Sez. un., 20 febbraio 2020 \(ud. 18 aprile 2019\), n. 5788, Pres. Carcano, Rel. De Crescenzo](#)

di Vincenzo Gramuglia

Nel giudizio abbreviato "a prova integrata", la disciplina delle nuove contestazioni rappresenta il frutto di un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la stabilità del giudizio d'accusa, e quella di rendere "elastico" lo scopo del processo penale nella misura in cui risulti funzionale all'accertamento della "verità". Nel dialogo tra queste due istanze, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato un indirizzo ermeneutico che rispetta i requisiti di tipicità del rito "a prova contratta". Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, nel corso del giudizio abbreviato "a prova integrata" non sono rituali le contestazioni concernenti fatti già desumibili dal compendio investigativo formatosi prima dell'ordinanza ammissiva del rito speciale e, comunque, non connessi agli esiti dell'integrazione probatoria.

SOMMARIO: 1. "Fluidità dell'imputazione" e ruolo delle contestazioni suppletive nell'udienza preliminare. – 2. Giudizio abbreviato "secco" e divieto di contestazioni suppletive. – 3. Ruolo delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato ad integrazione probatoria. – 4. L'oggetto probatorio delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato "a prova integrata": una prima ipotesi interpretativa. – 4.1. Segue: la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite. – 5. Riflessioni critiche.

1. "Fluidità dell'imputazione" e ruolo delle contestazioni suppletive nell'udienza preliminare.

Nel nostro ordinamento, l'imputazione si connota per una tendenziale instabilità, derivante dalla possibilità che la stessa subisca modifiche, nel corso dell'*iter* procedimentale, in conseguenza di un mutamento del compendio probatorio¹. Questa nota caratteristica deriva, secondo alcuni, dalla progressiva trasformazione del processo,

¹ In prospettiva più ampia, rispetto all'argomento del presente contributo, per un completo approfondimento sulla tematica della patologica instabilità dei temi di accusa nel corso del procedimento penale, si rinvia al contributo monografico di G. FIORELLI, *L'imputazione latente*, Torino, 2016.

il cui baricentro si è spostato dalla fase istruttoria a quella di formazione della prova². Così si spiega la presenza, nel nostro codice, di meccanismi volti a sincronizzare il tenore della *res iudicanda* al “prodotto” della dialettica fra accusa e difesa.

A differenza dei codici abrogati, dove tale evenienza dava luogo alla possibilità di assistere alla regressione del procedimento ad una fase anteriore, nel nostro sistema si vuole evitare che il Pubblico Ministero sia costretto a formulare una nuova imputazione sostitutiva di quella precedente³. Ragioni di economia processuale giustificano tale scelta, che dà luogo alla possibilità di procedere alla *emendatio libelli* per mezzo delle cd. “contestazioni suppletive”⁴.

Tale strumento è dotato di una valenza applicativa trasversale: la necessità di ricorrere alle contestazioni suppletive può verificarsi, oltre che nel dibattimento, anche nell’udienza preliminare, a riprova del fatto che quest’ultima non è più qualificabile semplicemente come un «giudizio allo stato degli atti»⁵.

Alle originarie istanze di speditezza, proprie di un frangente procedimentale con funzione di filtro dalle “imputazioni azzardate”, si accostano ormai diverse finalità che ne fanno uno snodo nevralgico e articolato del rito. Basti pensare alla possibilità di assistere ad un’attività istruttoria anche, eventualmente, nel corso del giudizio abbreviato, di cui l’udienza preliminare rappresenta la naturale sede di ammissione oltre che di svolgimento. Inevitabilmente, a queste caratteristiche fa da *pendant* la possibilità che l’imputazione, come formulata dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio, risulti inadeguata rispetto alla modificazione della *res iudicanda* già all’interno di una fase prodromica al dibattimento.

In questo contesto si colloca la previsione di cui all’art. 423 c.p.p., secondo cui nel corso dell’udienza preliminare, se il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. o una circostanza aggravante, il Pubblico Ministero modifica l’imputazione e la contesta all’imputato personalmente, quando questi sia presente, ovvero, in alternativa al difensore che rappresenta l’imputato assente⁶. Solo nell’ipotesi in cui in udienza preliminare emerga un fatto nuovo la contestazione è subordinata alla previa richiesta al giudice, nonché al consenso dell’imputato.

Per quanto riguarda la *ratio*, il meccanismo ha una duplice finalità. Da un lato, risponde all’esigenza di delimitare la cognizione del giudice, nel rispetto del principio

² Cfr. C. FIORIO, *Vicende dell’imputazione e giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2005, 2053, seppur con riferimento al tema del recupero del giudizio abbreviato per definire nuove contestazioni a dibattimento iniziato.

³ T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 205.

⁴ Sulla modifica dell’imputazione per mezzo delle contestazioni suppletive, anche in sede di giudizio abbreviato, v. T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit.; F. CASSIBBA, *L’imputazione e le sue vicende*, Milano, 2018; S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Pisa, 2018. Sul tema, da un punto di vista più generale, v. anche G. FIORELLI, *La prova nel regime delle nuove contestazioni*, in L. PAOLOZZI – L. MARAFIOTI (a cura di) “*Incontri ravvicinati*” con la prova penale, Torino, 2014.

⁵ Cfr. C. VALENTINI, *Imputazione e giudice dell’udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 2.

⁶ A differenza della fase dibattimentale (art. 519 c.p.p.), la contestazione suppletiva in udienza preliminare non è accompagnata dalla previsione di un termine a difesa, né dall’ulteriore garanzia consistente nella notifica dell’estratto del verbale relativo alla nuova imputazione.

di correlazione tra accusa e sentenza. Da qui la necessità che si attui costantemente un accertamento circa l'aderenza tra accusa e contestazione, in garanzia del generale presidio di certezza ed immutabilità dell'accusa⁷.

Dall'altro, la contestazione assolve al fondamentale ruolo di rendere edotto l'imputato circa il tenore dell'accusa, al fine di consentirgli un pieno esercizio del diritto alla difesa.

2. Giudizio abbreviato "secco" e divieto di contestazioni suppletive.

Tratteggiate brevemente le coordinate essenziali in materia di contestazioni suppletive in sede di udienza preliminare, risulta più agevole comprendere "se" – ed eventualmente entro quali limiti – esse si attaglino alla particolare struttura del giudizio abbreviato.

Sul punto, giova sottolineare come il legislatore abbia predisposto una disciplina *ad hoc*, modellata sulla peculiare fisionomia del giudizio "a prova contratta"⁸. Le istanze di speditezza connaturate al rito *de quo* devono essere, infatti, conciliate con il dovere di informazione nei confronti dell'imputato: solo laddove tale corrispondenza si verifichi può affermarsi che l'imputato abbia scientemente rinunciato al proprio diritto al contraddittorio per conseguire degli effetti premiali.

È con questa lente che bisogna indagare la particolare regolamentazione del giudizio abbreviato "secco", ove la contestazione dell'accusa resta cristallizzata nell'imputazione elevata con richiesta di rinvio a giudizio (e depositata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare), senza possibilità di subire modifiche. Ciò è previsto dall'art. 441, co. 1, c.p.p. che, nell'estendere al giudizio abbreviato le norme che disciplinano lo svolgimento dell'udienza preliminare, esclude esplicitamente l'applicazione degli artt. 422 e 423 c.p.p.⁹.

Ebbene, fatta salva la possibilità che il Giudice attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica¹⁰, al Pubblico Ministero è preclusa la possibilità di procedere a

⁷ In questi termini, F. LA MARCA – R. SANLORENZO, voce *Contestazioni*, in *Digesto disc. pen.*, vol. VI, App., Torino, 1992, 529.

⁸ Sulle caratteristiche proprie di tale rito si rinvia – senza pretesa di completezza – ad alcuni tra i molteplici contributi che compongono la letteratura formatasi sul tema: A. GUALAZZI, voce *Giudizio abbreviato*, in *Digesto disc. pen.*, V Aggiornamento, Milano, 2010, 350; F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, 163 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici*, Milano, 2005, 290; O. BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, Padova, 2007, 216; V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, 268; A. MONTAGNA, *Giudizio abbreviato*, in *Digesto disc. pen.*, II Aggiornamento, Torino, 2004, 322 ss.; M. DE GIORGIO – L. DEGL'INNOCENTI, *Il giudizio abbreviato. Aggiornato alla l. 4 luglio 2017, n.103 (riforma Orlando)*, Milano, 2018; R. ANGELETTI, *Manuale del giudizio abbreviato*, Torino, 2010.

⁹ Sulle ragioni che giustificano l'esclusione della norma disciplinante le nuove contestazioni, v. E. LEMMO, *Contestazione suppletiva*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII Aggiornamento, Roma, 1999, 5.

¹⁰ Di recente, Cass. pen., sez. II, 17/07/2019, n. 44574, in *Dejure*, secondo cui la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria. Tale impostazione è confermata dal fatto che, ai sensi dell'art. 423, co. 3, c.p.p., il P.M. può appellare la sentenza di condanna nella quale sia stato modificato il titolo di reato

modifiche dell'imputazione *ex art. 423 c.p.p.*, sia nel caso in cui il fatto risulti diverso, sia laddove emerga un fatto nuovo (ipotesi nella quale è comunque necessario il consenso dell'imputato). Oltre che nelle ipotesi suddette, la portata applicativa di questa regola si estende anche ai casi in cui l'imputazione risulti errata per essere caratterizzata da errori od omissioni già desumibili dagli atti del fascicolo processuale (cd. "imputazioni patologiche")¹¹.

Nell'ambito del giudizio abbreviato incondizionato, scopo di questo divieto è quello di «garantire la stabilità del giudizio d'accusa nei termini in cui il pubblico ministero l'ha formulato e sulla scorta del quale l'imputato si è determinato ad accettare di essere giudicato senza esercizio del diritto alla prova»¹².

Sul piano dell'effettività, la preclusione in oggetto è presidiata dal fatto che, in presenza di contestazioni irrituali, l'eventuale sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato risulta affetta da una nullità generale a regime intermedio¹³. Sicché, per evitare di incorrere nella menzionata ipotesi di invalidità, un'unica via è percorribile dal giudice, che abbia constatato una diversità tra il fatto e la sua descrizione nel capo d'imputazione, e coincide con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero¹⁴. Invece, ove la potenziale contestazione riguardi un reato connesso, il Pubblico Ministero potrà comunque procedere con separato giudizio, poiché in questo caso l'azione penale non è

di cui all'originario capo di imputazione.

¹¹ Cfr. Cass. pen., Sezioni Unite, 20/02/2020, n. 5788, secondo cui tale regola trova applicazione pacifica anche «nel caso in cui l'imputazione sia errata (cd. "imputazioni patologiche"), per essere caratterizzata da errori od omissioni desumibili già dalla sola lettura degli atti del fascicolo processuale, come nel caso di omessa contestazione di reati connessi o circostanze aggravanti».

¹² A. MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione*, in *Giur. cost.*, 2010, 1679. Sul divieto in oggetto, v. anche T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 505, che descrive la *ratio* dell'esclusione dell'art. 423 c.p.p. come un presidio volto a garantire la posizione dell'imputato che accetta di essere giudicato sommariamente solo sulla base di un'accusa cristallizzata. Secondo l'autore, dunque, l'esclusione della possibilità di procedere alle contestazioni suppletive non deriva direttamente dal fatto che la disciplina del giudizio abbreviato non consentiva l'integrazione istruttoria.

¹³ *Ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 03/06/2014, n. 3758, in *CED Cassazione penale 2015*, così massimata: «nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al p.m. di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 c.p.p., nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423 c.p.p., con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio».

¹⁴ È pacifico, infatti, come anche nel giudizio abbreviato valga la regola della correlazione tra accusa e sentenza, in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento processuale, da cui consegue il potere-dovere del giudice di disporre con ordinanza, *ex art. 521*, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nelle ipotesi sopra menzionate. In tal senso, v. Cass. pen., sez. IV, 03/12/2015, n. 50085, in *Cass. pen.*, 2016, 3342 con nota di F. ZACCARIA, *Osservazioni a Cass. Pen.*, 3 dicembre 2015, sez. IV, n. 50085, così massimata «è abnorme, in quanto comporta una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini, l'ordinanza con la quale il giudice, a seguito della contestazione di un reato concorrente effettuata dal p.m. nell'ambito di un giudizio abbreviato ordinario, dispone la restituzione degli atti allo stesso p.m., ravvisando una difformità del fatto rispetto alla originaria imputazione. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudice avrebbe dovuto decidere sui fatti portati alla sua cognizione e, con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al p.m. perché – se del caso – esercitasse l'azione penale in ordine al reato concorrente contestato)».

stata ancora consumata. Soluzione, ovviamente, non praticabile laddove emerga una circostanza aggravante, con la conseguenza che questa non sarà più recuperabile per mezzo della contestazione suppletiva.

3. Ruolo delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato ad integrazione probatoria.

Il modello appena accennato, nei suoi elementi essenziali, si circoscrive chiaramente alla sola ipotesi in cui il giudizio abbreviato non abbia assunto alcuna “coloritura” istruttoria. E, infatti, la rigida inapplicabilità del meccanismo di cui all’art. 423 c.p.p. è stata dal legislatore riadattata in conseguenza dei mutamenti normativi concernenti il rito *de quo*¹⁵.

È noto ormai come il tradizionale asserto secondo cui la finalità deflativa, insita nel rito abbreviato, giustifichi l’elisione di ogni tipo di attività istruttoria, sia anacronistico dinanzi all’introduzione di nuovi meccanismi di integrazione probatoria¹⁶. In particolare, con la cd. Legge “Carotti”¹⁷ il legislatore, recependo le istanze provenienti dalla Corte costituzionale¹⁸, ha profondamente inciso sulla tradizionale struttura del rito abbreviato, sopprimendone l’originaria refrattarietà verso le forme di integrazione probatoria¹⁹. Nel dettaglio, in forza del menzionato intervento è stato coniato un meccanismo di integrazione probatoria azionabile dall’imputato (art. 438, co. 5, c.p.p.) attraverso una richiesta di giudizio abbreviato condizionata, ovvero d’ufficio nel caso di cui all’art. 441, co. 5, c.p.p.

L’introduzione di nuovi congegni per ampliare il materiale decisorio ha fatto, però, sorgere l’ulteriore esigenza di ovviare alle ipotesi di sopravvenuta inadeguatezza

¹⁵ Per uno sguardo sull’attuale fisionomia del giudizio abbreviato, aggiornato alle più recenti riforme (compresa la legge n. 103 del 2017), si rinvia al contributo di D. VIGONI, *La richiesta di giudizio abbreviato: tipologie e sviluppi del procedimento*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, 1926.

¹⁶ Sul punto, A. GUALAZZI, voce *Giudizio abbreviato*, cit., 350; nonché F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, cit., 147.

¹⁷ Si tratta della L. 16 dicembre 1999, n. 479 c.d. legge “Carotti-Saraceni”, recante «modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale». Per un commento critico sulle novità introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato, per mezzo della citata legge, si rinvia a C. BONZANO, *Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato*, in *Giur. merito*, 2000, 735; nonché A. MONTAGNA, «*Giudizio abbreviato*», cit., 322 ss. Per una panoramica più ampia, riferita alla *ratio* delle modifiche introdotte dalla Legge cd. “Carotti”, anche con riferimento alla disciplina degli altri riti alternativi al giudizio ordinario, nonché dalle ulteriori modifiche operate per mezzo del D.L. n. 82 del 2000, conv. nella l. n. 144 del 2000, si veda E. APRILE, *Le modifiche agli istituti del diritto processuale premiale introdotte dalla riforma sul giudice unico*, in *Giur. merito*, 2001, 813.

¹⁸ Cfr. C. cost., 18/01/1990, n. 66, in *Giur. cost.*, 1990, 274; C. cost., 12/04/1990, n. 183, *ivi*, 1990, 1073; C. cost., 15/02/1991, n. 81, *ivi*, 1991, 559; C. cost., 23/04/1991, n. 176, *ivi*, 1991, 1456; C. cost., 3/01/1992, n. 23, *ivi*, 1992, 109; C. cost., 28/02/1992, n. 77, *ivi*, 1992, 424; C. cost., 9/03/1992, n. 92, *ivi*, 1992, 904; C. cost., 10/11/1995, n. 484, *ivi*, 1995, 4160. In dottrina, per una descrizione della struttura del giudizio abbreviato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, v. G. TRANCHINA, *I procedimenti alternativi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme*, Milano, 1996, 121.

¹⁹ Sulla *ratio* di tali modifiche, v. sempre E. APRILE, *Le modifiche agli istituti del diritto processuale premiale introdotte dalla riforma sul giudice unico*, cit., 813.

dell'imputazione e, conseguentemente, di estendere l'applicazione delle contestazioni suppletive anche in sede di giudizio abbreviato²⁰. Sicché, ai nuovi casi di giudizio abbreviato "a prova integrata" è stata inizialmente applicata la regola di cui all'art. 423 c.p.p., per mezzo di un generale richiamo alle norme regolanti lo svolgimento dell'udienza preliminare.

Tuttavia, poiché l'art. 423 c.p.p. non riconosce alcuna garanzia difensiva all'imputato attinto da nuova contestazione, le conseguenze della novella si rivelarono, all'evidenza, poco soddisfacenti²¹. La mancata previsione di un termine a difesa e di un diritto alla prova, calibrato sul tenore del nuovo addebito, hanno indotto la dottrina a prospettare alcune soluzioni interpretative volte ad evitare che la scelta del legislatore finisse, inevitabilmente, per travolgere i benefici insiti nella scelta del rito²².

In questa prospettiva, se alcuni studiosi avevano prospettato un'interpretazione analogica nel giudizio abbreviato dell'art. 519, co. 1 e 2, c.p.p. (in materia di dibattimento)²³, altri invece avevano proposto di consentire all'imputato la revoca della richiesta di giudizio abbreviato in conseguenza delle nuove contestazioni, essendo questa l'unica soluzione compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost.²⁴.

In particolare, queste ultime ipotesi interpretative sono state accolte da un successivo intervento²⁵, con cui il legislatore ha sottratto l'imputato ai potenziali nocimenti di un giudizio abbreviato "a imputazione troppo fluida", concedendogli due possibili alternative.

Una prima opzione consiste nella possibilità che, a fronte delle nuove contestazioni, l'imputato, previo ottenimento di un termine a difesa, chieda una prosecuzione del processo nelle forme ordinarie. Invero, l'art. 441 *bis* c.p.p. conferisce all'imputato lo *ius poenitendi* per l'ipotesi in cui, nel corso dell'udienza, venga contestato un fatto diverso, una circostanza aggravante o un reato connesso a norma dell'art. 12, co. 1, lett. b) c.p.p. Diversamente, laddove all'esito dell'istruttoria emerga un fatto nuovo,

²⁰ Sul punto, C. BONZANO, *Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato*, cit., 735, secondo cui l'inapplicabilità della contestazione, nata in ragione del fatto che il giudizio abbreviato aveva una natura meramente cartolare, non ha più ragion d'essere perché, con la riforma, il panorama probatorio che io giudice è chiamato a vagliare risulta ben più ampio rispetto al solo fascicolo delle indagini preliminari.

²¹ Diversi Autori hanno criticato la scelta del legislatore. Tra questi, si veda ad esempio C. BONZANO, *Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato*, cit., 735, secondo cui la scelta operata dal legislatore del 1999 desta forti perplessità perché difetta di un meccanismo volto a «garantire all'imputato la possibilità di decidere se rinunciare al dibattimento ed alle sue garanzie anche qualora l'imputazione e, di conseguenza, la pena ipotetica risultino diverse da quelle sulla base delle quali l'imputato stesso aveva inoltrato la richiesta di giudizio abbreviato».

²² Nel dettaglio, gli effetti sfavorevoli per la difesa consistevano nel rischio che l'imputato, dopo aver chiesto di essere giudicato allo stato degli atti, si trovasse sottoposto ad un capo di imputazione che, in conseguenza delle nuove attività istruttorie, risultava diverso rispetto a quello che, inizialmente, ne aveva orientato – in termini di "costo/opportunità" – la scelta.

²³ È questa l'interpretazione prospettata da R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in Conso-Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova 2000, 555.

²⁴ Per tutti, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2000, 979.

²⁵ Si tratta della L. 5 giugno 2000, n. 144, in *G.U.*, 7 giugno 2000, n. 131. Per un commento su tale legge, v. C. SANTORIELLO, *Le modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato contenute nella legge n. 144 del 2000*, in *Leggi d'Italia*, 2000, 1-3.

il Pubblico Ministero può procedere alla contestazione in udienza solo con l'autorizzazione del Giudice e il consenso dell'imputato²⁶.

Altra opzione, concessa all'imputato che non abbia deciso di recedere dal giudizio abbreviato, consiste nel diritto di chiedere nuove prove che vertano sull'oggetto delle contestazioni suppletive formulate dal P.M.

4. L'oggetto probatorio delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato "a prova integrata": una prima ipotesi interpretativa.

Anche in seguito alla pregressa stagione riformista, l'assetto normativo delineato dal legislatore non è stato esente da problematiche interpretative. Fra queste, oggetto di recente dibattito è stata la questione relativa alla ritualità delle contestazioni suppletive, effettuate nel corso del giudizio abbreviato «a prova integrata»²⁷, concernenti fatti già desumibili dal compendio investigativo formatosi prima dell'ordinanza ammissiva del rito speciale e, comunque, non connessi agli esiti dell'integrazione istruttoria. Un contrasto che ha indotto la I Sezione della Corte di cassazione a rimettere la questione alle Sezioni Unite, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 618, co. 1, c.p.p.

Prima di analizzare l'ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità, giova illustrare le "ragioni" sottostanti al prevalente orientamento – meno garantistico – accolto inizialmente dalla Corte di cassazione, secondo cui al Pubblico Ministero è sempre consentito, nel corso del giudizio abbreviato condizionato a nuove attività istruttorie, procedere alle contestazioni suppletive, anche laddove queste vertano su circostanze già conosciute dall'accusa in quanto desumibili dagli atti delle indagini preliminari²⁸.

²⁶ Sulla *ratio* di tale previsione v. I. SANASI, *Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel rito abbreviato*, in *Giur. It.*, 2003, 7. Sullo stesso punto, v. anche A. BASSI – C. PARODI, *I procedimenti speciali*, Milano, 2013, 189 ss., secondo cui la difformità di disciplina si spiega con il fatto che la contestazione di un fatto nuovo, *ex art. 423, co. 2 c.p.p.*, presuppone sempre il consenso espresso, giacché la giurisprudenza ha escluso che il consenso possa intendersi formulato implicitamente per mezzo del mero silenzio (non essendo operante alcuna presunzione di consenso). Sicché la «mancanza di consenso dell'imputato alla contestazione di un fatto nuovo non connesso integra un'ipotesi di nullità assoluta della sentenza di condanna *in parte qua*, con conseguente impossibilità di ritenere sanata la stessa per effetto della mancanza di una tempestiva eccezione». Diversamente, poiché in caso di contestazione di un fatto diverso, un reato connesso o una circostanza aggravante tali garanzie non sono previste, deve ritenersi giustificata la diversa previsione di riconoscere all'imputato la facoltà di chiedere, in questi casi, che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 441 *bis* c.p.p.

²⁷ Con tale espressione ci si riferisce sia al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia a quello nel quale l'integrazione sia stata disposta al giudice.

²⁸ Cass. pen., sez. II, 09/06/2005, n. 23466, in *Cass. pen.*, 2007, 708, secondo cui «l'art. 441-*bis* c.p.p., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, c.p.p., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato». Di seguito, v. anche Cass. pen., sez. V, 27/11/2008, n. 7047, in *CED Cass. pen.* 2009, che afferma il medesimo principio di diritto espresso nella pronuncia precedente. Recentemente, l'arresto è stato ribadito, negli esatti termini di cui sopra, da Cass.

Era questa una tesi interpretativa volta ad ampliare – in chiave efficientista – le maglie dell'imputazione, resa più "fluida" per il solo fatto che il giudizio abbreviato fosse diventato (a richiesta di parte o d'ufficio) la sede di attività istruttoria, trascurando di dare giusta rilevanza alla circostanza per cui la necessità di emendare l'imputazione fosse conseguenza di un ampliamento del paniere probatorio.

Tutto ciò, però, con evidente sacrificio per la difesa. L'imputato, infatti, dopo aver optato per il giudizio abbreviato, si esponeva comunque al rischio di subire nuove contestazioni senza avere l'opportunità di recedere dalla propria decisione; *modus operandi*, questo, che è stato considerato – sorprendentemente – valido dalla Corte di cassazione che, nell'ammettere la legittimità delle contestazioni suppletive svincolate dagli esiti istruttori, ha negato all'imputato la possibilità di esercitare il cd. *ius poenitendi* di cui all'art. 441 *bis* c.p.p.²⁹

Questo il ragionamento seguito dai giudici: anche nei casi di integrazione istruttoria, i fatti oggetto della contestazione si presumono già noti all'imputato richiedente il rito abbreviato, motivo per cui non si intravedono ragioni per tutelarlo da iniziative processuali a suo danno e che egli sarebbe stato comunque in grado di prevedere.

Tali statuizioni sono state rivangate anche da una serie di pronunce successive, alcune delle quali piuttosto recenti³⁰. Dal tessuto motivazionale di queste ultime non è dato però scorgere con chiarezza quale sia la *ratio* giustificatrice dei precedenti confermati, potendosi solo rinvenire un vago – e non meglio sviluppato – richiamo alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 423 c.p.p.³¹.

Secondo le pronunce richiamate, la disposizione di cui all'art. 423, co. 1, c.p.p. costituisce attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che attribuiva al legislatore delegato la facoltà di conferire al Pubblico Ministero il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni in sede di udienza preliminare. In linea con questa interpretazione, ha sostenuto la Corte di cassazione che non sussistono validi motivi per ritenere che, in sede di giudizio abbreviato con integrazione probatoria, valgano meccanismi diversi da quelli che regolano l'*emendatio libelli* nell'udienza preliminare. In particolare, ha ritenuto il Collegio che dai menzionati principi «non intende discostarsi, non solo in relazione al principio di tassatività delle nullità, ma anche in relazione ai principi generali che

pen., sez. VI, 15/11/2017, n. 5200, in *CED Cass. pen.* 2018 sul punto meramente assertiva e di richiamo dei precedenti, tra i quali è altresì citata Cass. pen., sez. VI, 01/03/2011, n. 24014, in *Dejure* (non massimata).

²⁹ Cass. pen., sez. II, 09/06/2005, n.23466, cit., nonché Cass. pen. sez. V, 27/11/2008, n.7047, cit.

³⁰ Cass. pen., sez. IV, 26/09/2017, n. 48280, in *Cass. pen.*, 2018, 1286, così massimata «in sede di giudizio abbreviato, ove sia stata disposta l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., è legittima la modifica dell'imputazione da parte del p.m., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari».

³¹ Cass. pen., sez. I, 17/05/2012, n. 13349, *Rv.* 255049-01; Cass. pen., sez. III, 04/12/1997, n. 1506, *Rv.* 209791-01; Cass. pen., sez. I, 14/11/1995, n. 11993, *Rv.* 203051-01; Cass. pen., sez. VI, 04/06/1993, n. 9443, *Rv.* 196008-01.

ispirano il tema delle contestazioni suppletive, strettamente connessi all'esigenza di consentire il pieno esercizio dei diritti della difesa»³².

Questi approdi ermeneutici hanno, però, una valenza garantistica solo apparente. Il richiamo ai principi, sottesi al tema delle contestazioni suppletive, apre una crepa evidente nel muro della difesa: l'imputato, infatti, che ha ormai richiesto un rito implicante una rinuncia (quella del contraddittorio), viene costretto a difendersi da un'imputazione diversa, senza la possibilità di compiere quel "passo indietro" (recedere dal rito abbreviato) che permetterebbe di ristabilire l'equilibrio sul piano dei rapporti con l'organo dell'Accusa. Una posizione interpretativa che sembra, insomma, "riesumare" quelle stesse problematiche che avevano indotto la dottrina a ravvisare una lesione del diritto alla difesa nell'impostazione legislativa antecedente alla legge introduttiva dell'art. 441 *bis* c.p.p.

Oltretutto, tale indirizzo finiva per prestare il fianco a possibili prassi deontologicamente non corrette da parte dell'accusa³³, alla quale veniva consegnato il potere di scegliere quale impostazione dare al capo di imputazione, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, in previsione di una sua possibile modifica per mezzo delle contestazioni suppletive, applicate anche laddove l'imputato avesse optato per il rito a prova contratta.

4.1. *Segue: la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite.*

In virtù di tutte le problematiche segnalate, la posizione interpretativa appena esposta ha dato vita ad un contrasto sfociato, poi, in un intervento delle Sezioni Unite. Ebbene, la Corte di cassazione, condividendo la medesima linea impressa nell'ordinanza della sezione rimettente (e sostenuta, peraltro, già da tempo dalla dottrina³⁴), ha smentito l'indirizzo interpretativo prevalente.

Sul piano dei rilievi generali, si osserva anzitutto come le Sezioni Unite siano partite da un inquadramento sistematico delle norme in materia di giudizio abbreviato, coordinandole tra loro per mezzo di una lettura conforme ai principi di diritto affermati

³² Cfr. Cass. pen., sez. IV, 26/09/2017, n. 48280, cit.

³³ Sul tema della deontologia dei soggetti processuali, v. L.P. COMOGLIO-V. ZAGREBELSKY, *Modello accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 425. Per uno sguardo rivolto, in maniera più specifica, al tema dei riti speciali v. A. GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, 18.

³⁴ Si veda, ad esempio, l'opinione di B. LAVARINI, *Il nuovo giudizio abbreviato*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 767, che, a breve distanza di tempo dalla riforma del giudizio abbreviato, ha sostenuto che «l'integrazione probatoria deve rappresentare la causa, non la mera occasione, della nuova contestazione, la quale deve quindi ritenersi ammissibile solo se il fatto diverso, il reato concorrente, la circostanza aggravante o il fatto nuovo emerge per la prima volta dalle prove acquisite nel giudizio abbreviato. Il pubblico ministero non può approfittare del supplemento istruttorio eventualmente disposto, e dal quale nulla di nuovo sia emerso, per modificare l'imputazione in base ad una differente valutazione degli elementi già acquisiti al momento della conversione del rito: altrimenti non si comprenderebbe perché, in virtù del divieto generale di nuove contestazioni desumibile dall'art. 441 comma 1 c.p.p., la modifica dell'imputazione sia preclusa nei giudizi abbreviati nei quali non si procede ad integrazioni probatorie».

dalla giurisprudenza costituzionale. Queste linee esegetiche, ad avviso del Supremo collegio, sopperiscono all'indeterminatezza del dato letterale: l'art. 423 c.p.p., ad un'attenta analisi, non specifica se le contestazioni suppletive «debbono riguardare esclusivamente fatti nuovi o possano ritenersi estensibili anche a fatti già noti, in atti e non regolarmente contestati». Pertanto, si rende opportuno superare il "difetto di chiarezza" della disposizione attraverso una lettura che tenga conto, anzitutto, delle peculiarità del giudizio a prova contratta.

In tale prospettiva, una delle sue proprietà fondamentali risiede nell'essere una "decisione allo stato degli atti". Tale connotato non può essere eluso per il solo fatto che il legislatore abbia previsto delle forme di integrazione probatoria che, tanto d'ufficio quanto su richiesta di parte, amplino il materiale decisorio. La scelta del rito, infatti, è foriera di molteplici "rinunce" in termini di possibilità difensive: si pensi al contraddittorio nella formazione della prova, alla sanatoria delle nullità non assolute, nonché alla preclusione che investe la rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Sarebbe quindi eccessivamente oneroso se l'imputato, a fronte di siffatte rinunce, venisse altresì esposto alla perdita di garanzia e certezza connaturata alla stabilità del *thema decidendum*³⁵. Del resto, non è un caso che la stessa richiesta di integrazione probatoria risenta del tenore dell'imputazione, essendo essa «formulata in funzione degli atti contenuti nel fascicolo, apprezzati alla luce del tenore dell'accusa mossa»³⁶.

Ma, anche a voler accantonare tali considerazioni, risulta chiaro come l'opzione interpretativa favorevole ad ammettere "sempre" le contestazioni suppletive crei delle disarmonie sistemiche: mentre nel giudizio abbreviato "secco" al Pubblico Ministero sarebbe preclusa la possibilità di ricorrere alle contestazioni suppletive, nel giudizio abbreviato condizionato tale possibilità andrebbe sempre irragionevolmente riconosciuta, con sostanziale dispersione dei vantaggi insiti nella scelta processuale.

Specularmente, considerazioni analoghe valgono per il caso in cui sia stato il Giudice, ai sensi dell'art. 441, co. 5, c.p.p., ad ampliare la piattaforma cognitiva. In queste situazioni, si verrebbe a creare un'illogica disparità di trattamento tra le ipotesi in cui l'organo giudicante non avverta l'esigenza di disporre l'ammissione di nuove prove d'ufficio e quelle in cui decida di farlo, attribuendo in questa seconda ipotesi al Pubblico Ministero l'opportunità, altrimenti preclusa, di modificare l'imputazione.

È chiaro, quindi, come tali argomentazioni riecheggino, sul piano sistematico, una lettura tendenzialmente unitaria del giudizio abbreviato, caratterizzato da un

³⁵ A sostegno di tali considerazioni, sembra utile sottolineare come anche la dottrina, nel commentare gli esiti interpretativi raggiunti giurisprudenza costituzionale, abbia opportunamente rimarcato l'importanza del rapporto tra diritto di difesa e impostazione data al processo dal Pubblico Ministero in sede di giudizio abbreviato. Sul punto, v. A. MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione*, cit., 1679, secondo cui «il diritto di difesa, in cui si estrinseca la richiesta di rito abbreviato semplificato, quale parallelo del diritto d'accusa, si incardina - per ragioni di garanzia, certezza e lealtà processuale - su un preciso e certo *thema decidendum*. È rispetto a quest'ultimo, dunque, che la sfera dell'attività difensiva dell'imputato dovrà, dunque, esplicitarsi, senza che su di essa possa avere incidenza alcuna la previa conoscenza (o meno) degli elementi oggetto delle ulteriori contestazioni».

³⁶ Cass. pen., Sezioni Unite, 20/02/2020, n. 5788, cit.

nucleo comune di principi insopprimibili e, in una qualche misura, unificanti i diversi “modelli” che oggi compongono un mosaico quanto mai ampio e variegato. Non a caso, a sostegno di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno richiamato i principi di diritto affermati in occasione di uno storico arresto della Corte costituzionale³⁷ allorché, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441 *bis* c.p.p., ha espressamente statuito che l’ipotesi in cui il Pubblico Ministero, nel corso del giudizio abbreviato, può modificare l’imputazione costituisce un’eccezione rispetto alla regola secondo cui tale possibilità gli è preclusa (art. 441, co. 1, c.p.p.). Un carattere di eccezionalità che, se calato nel contesto di riferimento, non può che corroborare la scelta di impedire che la fluidità dell’imputazione assurga a mera «occasione» – più che a «causa»³⁸ – della possibilità di procedere a nuove contestazioni.

Perciò, in virtù delle argomentazioni poc’anzi rassegnate, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen.».

5. Riflessioni critiche.

Estendendo l’angolo di osservazione, la pronuncia delle Sezioni Unite evoca un parallelismo con il dibattito e, in particolare, con la disciplina afferente alle modalità di integrazione dell’imputazione di cui agli artt. 516 ss. c.p.p. In questo contesto, il legislatore consente al Pubblico Ministero di apportare modifiche al capo d’imputazione, in ogni momento della fase dibattimentale, a seconda della consistenza che il compendio probatorio venga ad assumere. A ben vedere, al sopraggiungere di tale necessità, la disciplina vigente non sembra imporre limiti oggettivi al campo applicativo delle nuove contestazioni dibattimentali, tant’è vero che nella casistica giurisprudenziale risulta minoritaria l’interpretazione – maggiormente garantistica³⁹ – tesa a considerare rituali

³⁷ C. Cost., 16/04/2010, n.140, in *Giur. cost.*, 2010, 1679, con nota di A. MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell’imputazione*. Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441 *bis* c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non prevedono che il Pubblico Ministero nel giudizio abbreviato possa effettuare contestazioni suppletive, nelle ipotesi di cui all’art. 12, co. 1, lett. b) c.p.p. anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all’imputato.

³⁸ Secondo la dottrina maggioritaria «l’integrazione probatoria rappresenta infatti la causa, e non la mera occasione, e quindi l’ambito della nuova contestazione. Ne consegue che il P.M. non può procedere a modifiche dell’imputazione, né – a maggior ragione – a contestazioni suppletive» che non siano legati, sotto il profilo causale, ai nuovi apporti probatori. In questi termini, v. A. BASSI – C. PARODI, *I procedimenti speciali*, cit., 123. In termini analoghi v. altresì A. MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell’imputazione*, cit., 1679.

³⁹ È questa l’opinione di S. ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, in *Cass. pen.*, 2000, 330, secondo cui le posizioni interpretative volte ad escludere la

solamente quelle contestazioni che attengono a conoscenze storiche derivanti dallo sviluppo dibattimentale⁴⁰.

Al contrario, è decisamente prevalente l'opzione ermeneutica opposta: quella volta a consentire che l'imputazione venga modificata anche nei casi in cui l'esigenza sorga da elementi fattuali già contenuti negli atti di indagine⁴¹. Secondo questo indirizzo interpretativo, la normativa in materia di contestazioni (di cui agli artt. 516, 517, 518 c.p.p.) si limiterebbe solo a circoscrivere lo spazio temporale entro il quale è possibile procedere alle stesse, disinteressandosi di porre un limite alla "provenienza" delle prove da cui può discendere l'*emendatio libelli*. Da qui la soluzione di acconsentire a modifiche

possibilità che le contestazioni suppletive si estendano agli atti d'indagine sono quelle più attente ad una reale tutela delle garanzie difensive. Invero «legittimando l'uso, a tali fini, di materiale investigativo si finisce col mettere il pubblico ministero nella condizione di aggirare l'obbligatoria *discovery* dell'udienza preliminare, impedendo così alla difesa di apprezzare la consistenza degli elementi raccolti a sostegno del capo d'accusa nella sede eletta a tale scopo».

⁴⁰ Fra le poche pronunce che interpretavano in senso restrittivo le regole in materia di contestazioni dibattimentali, v. Cass. pen., sez. VI, 22/02/2005, n.10125, in *Cass. pen.* 2006, 1507, secondo cui «la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale; di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 522 comma 2 c.p.p., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante».

Ancora: Cass. pen., sez. VI, 10/12/2001, n. 1431, in *Cass. pen.* 2003, 3870, secondo cui «la contestazione in dibattimento di un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p., o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale. Tale soluzione, suggerita dalla lettera della legge e dalla necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, appare oggi la sola congruente con nuovi ed essenziali profili del processo penale, dalla configurazione dell'accesso al rito abbreviato quale diritto dell'imputato alla conseguente possibilità di retrocessione del giudizio verso l'udienza preliminare nei casi in cui la modifica dell'imputazione (art. 516 comma 1 *ter* c.p.p.) o la contestazione di nuovi reati (art. 517 comma 1 *bis*) riguardino fattispecie sottratte alla citazione diretta. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma 2 dell'art. 522 c.p.p. nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante».

⁴¹ In questo senso si è espressa, inizialmente, Cass. pen., S.U., 28/10/1998, n. 4, in *Cass. pen.*, 2000, 330, con nota di S. ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?* Questo indirizzo interpretativo si è consolidato grazie ad una serie di pronunce successive, fra le quali v. Cass. pen., sez. I, 14/05/2009, n. 24050, in *CED Cassazione penale*, 2009, secondo cui «in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari». Nella stessa prospettiva, v. anche Cass. pen., sez. II, 08/01/2009, n. 3192, in *CED Cassazione penale*, 2009, così massimata: «in tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale»; nonché, da ultimo, v. Cass. pen., sez. II, 14/10/2015, n. 45298, in *CED Cassazione penale*, 2015.

dell'imputazione anche subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ma prima che si sia proceduto ad un'effettiva istruzione dibattimentale, sulla scorta dei soli atti di indagine.

Tornando alla disciplina del giudizio abbreviato, è possibile osservare che il panorama giurisprudenziale, antecedente rispetto all'ultimo intervento delle Sezioni Unite, rappresenti il frutto di un'applicazione di principi di diritto del tutto analoghi rispetto a quelli affermati dalla Cassazione, anche se in riferimento ad un frangente procedimentale semanticamente diverso (poiché preordinato alla formazione della prova).

Senonché, per le ragioni che sono state esposte, mette conto ricordare come il codice preveda una disciplina diversa ed autonoma per quel che riguarda il giudizio abbreviato. Qui infatti il contesto valoriale è parzialmente diverso, giacché la disciplina delle nuove contestazioni deve mediare tra due esigenze contrapposte: da una parte, le ragioni che depongono nel senso della immutabilità dell'accusa e che mirano alla deflazione dibattimentale; dall'altra, l'esigenza di rendere "elastico" lo scopo del processo penale nella misura in cui ciò risulti funzionale all'accertamento della "verità"⁴².

Guardando al rapporto tra queste due tendenze, il *dictum* affermato dalle Sezioni Unite si apprezza per aver stabilito un punto di equilibrio in ossequio ai requisiti di tipicità del giudizio abbreviato. Invero, nell'ambito di un panorama cognitivo non più rigidamente "bloccato", ove le aperture ai nuovi orizzonti probatori determinano una tendenziale "instabilità" dell'imputazione, è preclusa la possibilità di continuare ad intendere il meccanismo di cui all'art. 423 c.p.p. come il viatico per riconoscere al rappresentante dell'Accusa un incondizionato potere di procedere a contestazioni suppletive, ben oltre i limiti imposti da un divieto – quello di cui all'art. 441, co.1, c.p.p. – che altrimenti sarebbe rimasto meramente "virtuale".

Mantenendo fermi questi punti, ci si chiede però se la pronuncia delle Sezioni Unite possa avere, in una qualche misura, un'influenza anche sul versante dibattimentale, se non altro in previsione di future ed ipotetiche evoluzioni del panorama giurisprudenziale. In prospettiva, si potrebbe infatti auspicare che il più recente orientamento porti ad un nuovo scrutinio dell'interpretazione favorevole a consentire che l'imputazione, nel dibattimento, subisca modifiche sulla base di risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini anche prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale. Del resto, non è un caso che già la Cassazione, seppur nell'ambito di un risalente e minoritario arresto⁴³, abbia ritenuto che l'originaria impostazione accolta dalle Sezioni Unite nel 1998⁴⁴ (oggi confermata dalla prevalente

⁴² In questo senso, v. R. ANGELETTI, *Manuale del giudizio abbreviato*, cit., 276, che utilizza il riferimento alle accennate distinte concezioni del processo penale, di cui la disciplina del giudizio abbreviato rappresenta la commistione, per spiegare la *ratio* della norma di cui all'art. 441, co. 1, c.p.p., che impedisce nel corso del giudizio abbreviato ordinario la possibilità di procedere a modifica dell'imputazione.

⁴³ Cass. pen., sez. VI, 10/12/2001, n. 1431, cit.

⁴⁴ Ci si riferisce a Cass. pen., S.U., 28/10/1998, n. 4, cit.

giurisprudenza) poggiasse, in una qualche misura, anche sulle vicende normative attinenti ai riti speciali.

Sicché, astraendo il *dictum* contenuto nell'ultima pronuncia dal contesto in cui formalmente si colloca, sembra legittimo chiedersi se in esso possa scorgersi un'apertura – pur flebile – verso la più ampia affermazione di un rapporto tra nuove contestazioni e atti che sono il frutto del processo di «dialettizzazione»⁴⁵. Se così fosse, queste considerazioni potrebbero vestire di attualità un “vecchio” interrogativo: ha ancora senso permettere che le contestazioni suppletive del dibattimento possano ancorarsi anche al contenuto delle indagini se, in sede di giudizio abbreviato, la modifica dell'imputazione – che rimane cristallizzata nel giudizio abbreviato “ordinario” – può avvenire solo nel caso di integrazione probatoria?

⁴⁵ Questa espressione, tratta dal contributo di S. ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, cit., 330, viene impiegata con riferimento all'utilizzo, nelle contestazioni suppletive, di atti che «non abbiano passato il vaglio del contraddittorio dibattimentale».